



Bruxelles, 4 dicembre 2017  
(OR. en)

15379/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0318 (NLE)**

---

---

**COLAC 137**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° dicembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 722 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 722 final.

---

All.: COM(2017) 722 final



Bruxelles, 1.12.2017  
COM(2017) 722 final

2017/0318 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ("accordo globale"), è stato firmato l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale ("protocollo") per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Repubblica di Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione europea con paesi terzi. Salvo altrimenti disposto in accordi specifici, la Croazia aderisce agli accordi esistenti mediante protocolli che il Consiglio, deliberando all'unanimità a nome degli Stati membri, conclude con i paesi terzi interessati.

Il 14 settembre 2012<sup>1</sup> il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati in vista della conclusione dei pertinenti protocolli. I negoziati con il Messico si sono conclusi con esito positivo.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le Parti dell'accordo globale UE-Messico. Il testo dell'accordo globale e dell'atto finale in lingua croata farà fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche dell'accordo.

La Commissione giudica soddisfacente l'esito dei negoziati e raccomanda al Consiglio di adottare l'allegata decisione del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 211, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ("accordo globale") è stato firmato l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Repubblica di Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con paesi terzi. Salvo altrimenti disposto in accordi specifici, la Repubblica di Croazia aderisce agli accordi esistenti mediante protocolli che il Consiglio, deliberando all'unanimità a nome degli Stati membri, conclude con i paesi terzi interessati.
- (3) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati in vista della conclusione dei pertinenti protocolli.
- (4) I negoziati con gli Stati Uniti messicani volti a raggiungere un accordo su un terzo protocollo dell'accordo globale per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea si sono conclusi con esito positivo.
- (5) Il testo del terzo protocollo aggiuntivo ne prevede l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Consiglio autorizza il suo presidente a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

*Articolo 3*

In attesa della sua entrata in vigore, il terzo protocollo aggiuntivo si applica in via provvisoria conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3.

*Articolo 4*

Il Consiglio autorizza il suo presidente a designare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del terzo protocollo aggiuntivo.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*